



COMUNE DI BEVAGNA

Provincia di Perugia

REGOLAMENTO COMUNALE di DECORO e ARREDO URBANO


allegato al Vigente Regolamento Edilizio Comunale

INDICE

RELAZIONE

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE

- Art. 1 – Oggetto della normativa
- Art. 2 – Ambito di applicazione
- Art. 3 – Modalità di occupazione
- Art. 4 – Procedimento per l'autorizzazione
- Art. 5 – Norme di indirizzo
 - 5.01 – Vetrine
 - 5.02 – Portoni
 - 5.03 – Striscioni
 - 5.04 – Insegne e targhe
 - 5.05 – Oggettistica funzionale
 - 5.06 – Tende e coperture
 - 5.07 – Pertinenze di ristoro
 - 5.08 – Altre strutture consentite
 - 5.09 – Elementi tecnici
 - 5.10 – Colori di facciata
- Art. 6 – Deturpamento dei beni
- Art. 7 – Cantieri Edili
- Art. 8 – Aree Verdi
- Art. 9 – Polizia Urbana
- Art. 10 – Norme transitorie
- Art. 11 – Deroghe per manifestazioni
- Art. 12 – Interventi di riordino





REGOLAMENTO

Art. 1 – Oggetto del regolamento

Il “Regolamento per l’arredo urbano” è lo strumento tramite il quale l’Amministrazione Comunale raccoglie e disciplina in un unico testo normativo le tipologie e gli elementi genericamente definiti di “arredo urbano”; tali elementi hanno lo scopo di articolare e definire l’immagine dello spazio urbano, e diventano parte integrante ed espressione dello stesso.

L’inserimento di elementi e oggetti di arredo urbano a corredo di edifici e spazi pubblici ha lo scopo non solo di definire gli stessi, ma di qualificarli in un sistema di lettura omogenea, in modo che non costituiscano motivo di disagio visivo o ingombro percettivo prospettico.

Art. 2 – Ambito di applicazione

Il presente regolamento ha valore prescrittivo e costituisce normativa particolareggiata per interventi realizzati nei centri abitati urbanisticamente identificati come ZONE A " Zone di Valore Storico Ambientale" PdF/PRG ai sensi dell’art.92 Reg.Reg. 02/2015. Per gli edifici soggetti a vincolo ai sensi del D.L. n.42/2004 devono essere acquisite le relative autorizzazioni secondo le procedure stabilite per legge.

Eventuali proposte difformi da quanto indicato e prescritto al presente Regolamento dovranno in ogni caso essere presentate in maniera chiara ed esauriente valutate preventivamente in sede di Commissione Comunale per la Qualità Architettonica e del Paesaggio con parere vincolante.

Gli ambiti individuati, che si intende regolamentare, sono i seguenti:

- a) Informazione pubblicitaria, luoghi e strutture di pubblica affissione
- b) Pavimentazione ed elementi di definizione dello spazio pubblico ad uso privato
- c) Illuminazione pubblica e/o privata in facciata
- d) Elementi di servizio urbano: cestini rifiuti, fioriere, dissuasori, totem ...
- e) Elementi da inserire in facciata: bacheche per manifesti, bacheche per esposizione di oggetti, insegne e targhe, “spallette” esercizi commerciali, tende parasole, sportelli utenze.

Sotto il profilo del periodo temporale di installazione gli elementi di arredo si distinguono in:

- a) elementi di arredo stagionali, installati ogni anno per un periodo stagionale definito,
- b) elementi di arredo permanenti, se possono essere mantenuti nel corso degli anni solari.

Art. 3 – Modalità di occupazione

L’occupazione del suolo pubblico deve essere preventivamente autorizzata con le modalità ed i criteri contenuti sia nel Regolamento comunale per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, che quelli relativi al Codice della Strada. L’area pubblica autorizzabile per la somministrazione deve essere collocata nelle immediate vicinanze dell’esercizio autorizzato. E’ fatto obbligo ai titolari di concessione di mantenere qualsiasi elemento di arredo solo all’interno degli spazi concessi.

Per finalità di maggiore vigilanza e controllo gli spazi assegnati in concessione di suolo pubblico per il posizionamento di strutture temporanee quali pedane, fioriere, ombrelloni, tavoli e sedie ed altre attrezzature finalizzate alla somministrazione potranno essere contrassegnati a terra, su base planimetrica e con sistema idoneo a basso impatto visivo.



COMUNE DI BEVAGNA

Provincia di Perugia

Le attrezzature esterne e gli arredi di pertinenza per la somministrazione di alimenti e bevande, devono avere carattere di provvisorietà e agevole asportabilità, in quanto la loro installazione è limitata alla durata della autorizzazione; tali spazi per la somministrazione di alimenti e bevande devono essere utilizzati in conformità alle normative sanitarie in materia. Le attrezzature non devono costituire pregiudizio per la sicurezza della viabilità o barriera architettonica pedonale, né occultare la segnaletica stradale e/o la toponomastica (cfr. Art. 20 – Codice della strada).

E' FATTO DIVIETO DI :

Accatastare arredi, attrezzature e materiale di qualsiasi genere all'esterno dell'esercizio, fatto salvo quanto disposto dall'art. 5.07 c.2 (obblighi).

Eseguire manomissioni di qualsiasi tipo del suolo pubblico, fatte salve le opere autorizzate.

Installare rivestimenti murali, cannicci, steccati, teli ecc. (salvo diversa Ordinanza Sindacale).

Installare elementi di arredo che non siano conformi al presente regolamento.

Esporre su pubblica via oggetti o prodotti volgari, immagini offensive, razziste, pornografiche.

Esporre fuori dell'esercizio portaombrelli od ogni altro elemento di arredo non previsto.

Spostare elementi, anche mobili, di Arredo Urbano senza preventiva autorizzazione.

Art. 4 – Procedimento per l'autorizzazione

A INTERVENTI E OPERE IN AREE VINCOLATE ESCLUSI DALL'AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA DPR 31/17

A.2. interventi sui prospetti o sulle coperture degli edifici, purché eseguiti nel rispetto degli eventuali piani del colore vigenti nel comune e delle caratteristiche architettoniche, morfotipologiche, dei materiali e delle finiture esistenti, quali: rifacimento di intonaci, tinteggiature, rivestimenti esterni o manti di copertura; opere di manutenzione di balconi, terrazze o scale esterne; integrazione o sostituzione di vetrine e dispositivi di protezione delle attività economiche, di finiture esterne o manufatti quali infissi, cornici, parapetti, lattonerie, lucernari, comignoli e simili; interventi di coibentazione volti a migliorare l'efficienza energetica degli edifici che non comportino la realizzazione di elementi o manufatti emergenti dalla sagoma;

A.4. interventi indispensabili per l'eliminazione di barriere architettoniche, quali la realizzazione di rampe esterne per il superamento di dislivelli non superiori a 60 cm, l'installazione di apparecchi servoscala esterni, nonché la realizzazione, negli spazi pertinenziali interni non visibili dallo spazio pubblico, di ascensori esterni o manufatti consimili;

A.5. installazioni di impianti tecnologici esterni a servizio di singoli edifici non soggetti ad alcun titolo abilitativo edilizio, quali condizionatori e impianti di climatizzazione dotati di unità esterna, caldaie, parabole, antenne, purché effettuate su prospetti secondari, o in spazi pertinenziali interni, o in posizioni comunque non visibili dallo spazio pubblico;

A.10. opere di manutenzione e adeguamento degli spazi esterni, pubblici o privati, relative a manufatti esistenti, quali marciapiedi, banchine stradali, aiuole, componenti di arredo urbano, se eseguite nel rispetto delle caratteristiche tipologiche, dei materiali e delle finiture esistenti;

A.12. interventi da eseguirsi nelle aree di pertinenza degli edifici non comportanti significative modifiche degli assetti planimetrici e vegetazionali, quali l'adeguamento di spazi pavimentati, la realizzazione di camminamenti, sistemazioni a verde e opere consimili;

A.13. interventi di manutenzione, sostituzione o adeguamento di cancelli, recinzioni, muri di cinta o di contenimento del terreno, inserimento di elementi antintrusione sui cancelli, le recinzioni e sui muri di cinta eseguiti nel rispetto delle caratteristiche morfotipologiche,;



COMUNE DI BEVAGNA

Provincia di Perugia

A.16. occupazione temporanea di suolo privato, pubblico o di uso pubblico mediante installazione di strutture o di manufatti semplicemente ancorati al suolo senza opere murarie o di fondazione, per manifestazioni, spettacoli, eventi o per esposizioni e vendita di merci, per il solo periodo di svolgimento della manifestazione, e non superiore a 120 giorni anno solare;

A.17. installazioni esterne poste a corredo di attività economiche quali esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, attività commerciali, turistico-ricettive, sportive o del tempo libero, costituite da elementi facilmente amovibili quali tende, pedane, paratie laterali, manufatti ornamentali, elementi ombreggianti o altre strutture leggere di copertura, e prive di parti in muratura o strutture stabilmente ancorate al suolo;

A.22. installazione di tende parasole su terrazze, prospetti o in spazi pertinenziali privati;

A.23. installazione di insegne per esercizi commerciali o altre attività economiche, ove effettuata all'interno dello spazio vetrina o in altra collocazione consimile a ciò preordinata; sostituzione di insegne esistenti, legittimamente installate, con insegne analoghe per dimensioni;

B INTERVENTI DI LIEVE ENTITA' SOGGETTI A PROCEDIMENTO SEMPLIFICATO DPR 31/17

B.2. realizzazione o modifica di aperture esterne o finestre a tetto riguardanti beni vincolati ai sensi del Codice, art. 136, comma 1, lettere a), b) e c) limitatamente, per quest'ultima, agli immobili di interesse storico-architettonico o storico-testimoniale, ivi compresa l'edilizia rurale tradizionale, isolati o ricompresi nei centri o nuclei storici, purché tali interventi siano eseguiti nel rispetto delle caratteristiche architettoniche, morfo-tipologiche, dei materiali e delle finiture;

B.3. interventi sui prospetti, diversi da quelli di cui alla voce B.2, comportanti alterazione dell'aspetto esteriore degli edifici mediante modifica delle caratteristiche architettoniche, morfo-tipologiche, dei materiali o delle finiture esistenti, quali: modifica delle facciate mediante realizzazione o riconfigurazione di aperture esterne, ivi comprese vetrine e dispositivi di protezione delle attività economiche, o di manufatti quali cornicioni, ringhiere, parapetti; interventi sulle finiture esterne, con rifacimento di intonaci, tinteggiature o rivestimenti esterni, modificativi di quelli preesistenti; realizzazione, modifica o chiusura di balconi o terrazze;

B.4. interventi sulle coperture, diversi da quelli di cui alla voce B.2, comportanti alterazione dell'aspetto esteriore degli edifici mediante modifica delle caratteristiche architettoniche, morfo-tipologiche, dei materiali o delle finiture esistenti, quali: rifacimento del manto del tetto con materiali diversi; modifiche alle coperture finalizzate all'installazione di impianti tecnologici;

B.5. interventi di adeguamento alla normativa antisismica ovvero finalizzati al contenimento dei consumi energetici degli edifici, laddove comportanti innovazioni nelle caratteristiche morfotipologiche, ovvero nei materiali di finitura o di rivestimento preesistenti;

B.6. interventi necessari per il superamento di barriere architettoniche, laddove comportanti la realizzazione di rampe per il superamento di dislivelli superiori a 60 cm, ovvero la realizzazione di ascensori esterni o consimili che alterino la sagoma dell'edificio e visibili da spazio pubblico;

B.7. installazione di impianti tecnologici esterni a servizio di singoli edifici, quali condizionatori e impianti di climatizzazione dotati di unità esterna, caldaie, parabole, antenne, su prospetti prospicienti la pubblica via o in posizioni comunque visibili dallo spazio pubblico;

B.12. interventi sistematici di arredo urbano comportanti l'installazione di manufatti e componenti, compresi gli impianti di pubblica illuminazione;

B.18. interventi sistematici di configurazione delle aree di pertinenza di edifici esistenti, diversi da quelli di cui alla voce B.14, quali: nuove pavimentazioni, accessi pedonali e carrabili, modellazioni del suolo incidenti sulla morfologia, realizzazione di rampe, opere fisse di arredo;

B.21. realizzazione di cancelli, recinzioni, muri di cinta o di contenimento del terreno, inserimento di elementi antintrusione sui cancelli, le recinzioni e sui muri di cinta, interventi di



COMUNE DI BEVAGNA

Provincia di Perugia

manutenzione, sostituzione o adeguamento dei medesimi manufatti, se eseguiti con caratteristiche morfo-tipologiche, materiali o finiture diversi da quelle preesistenti;

B.25. occupazione temporanea di suolo privato, pubblico, o di uso pubblico, mediante installazione di strutture o di manufatti semplicemente ancorati al suolo senza opere murarie o di fondazione per manifestazioni, spettacoli, eventi, o per esposizioni e vendita di merci, per un periodo superiore a 120 e non superiore a 180 giorni nell'anno solare;

B.26. verande e strutture in genere poste all'esterno (dehors), tali da configurare spazi chiusi funzionali ad attività economiche quali esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, attività commerciali, turistico-ricettive, sportive o del tempo libero;

B.36. posa in opera di cartelli e altri mezzi pubblicitari non temporanei di cui all'art. 153, comma 1, del Codice, di dimensioni inferiori a 18 mq, ivi compresi le insegne e i mezzi pubblicitari, nonché l'installazione di insegne fuori dagli spazi vetrina;

La richiesta di autorizzazione, se dovuta, deve essere presentata utilizzando l'apposita modulistica prevista per il procedimento presso l'Ufficio Edilizia- Urbanistica del Comune.

TUTTAVIA ANCHE LADDOVE NON SIA DOVUTO UN PROCEDIMENTO AUTORIZZATIVO LE OPERE SARANNO OGGETTO DI VERIFICA E CONTROLLO DI CONFORMITÀ AL PRESENTE REGOLAMENTO.

Art. 5 – Norme di indirizzo

5.01 VETRINE E SERRAMENTI

Gli infissi esistenti di finestre, porte a vetri e aperture in generale sfinestate, costituite da un telaio in legno di tipo tradizionale ad ante verticali ripartite da stecche orizzontali, potranno essere restaurati oppure sostituiti con nuovi infissi del medesimo tipo. Analogamente, dovranno essere conservati e restaurati gli infissi e i serramenti esistenti di porte o portoni di tipo tradizionale reintegrati eventualmente secondo il disegno originale e trattati a cera o con vernici trasparenti opache, previo uniforme scurimento del fondo con mordente color noce. In tutti i casi di realizzazione o di sostituzione di nuovi infissi e serramenti non è comunque ammesso l'impiego di alluminio, plastica, acciaio ed altri materiali e di colori difforni da quanto sopra indicato. Per le attività commerciali sono altresì consentiti infissi in ferro di colore grigio scuro a finitura opaca. Sono da conservare e restaurare i cancelli, le grate in genere e le inferriate esistenti in ferro battuto o forgiato a mano, o comunque di fattura artigianale. Eventuali nuove inferriate dovranno essere tinteggiate a smalto opaco colore canna di fucile.

Le vetrine devono essere studiate in funzione dei prospetti degli edifici in cui si inseriscono. Per la realizzazione di nuove vetrine saranno preferite soluzioni a disegno semplice e lineare. Le vetrine e i serramenti esterni non dovranno sporgere dal profilo dell'edificio occupando suolo pubblico, dovranno essere completamente contenute entro il vano delle aperture medesime e risultare arretrate dal filo esterno delle murature di prospetto. Per tutti gli edifici sottoposti a tutela culturale o ambientale gli interventi su vetrine, portoni, serramenti e infissi esterni in generale dovranno tendere alla conservazione o, in subordine, alla sostituzione con materiali (legno o ferro) e colori (legno colorato o trattato a vernice, ferro micaceo, metallo color canna di fucile/antracite/grigio chiaro) legati alla tradizione locale, escludendo l'uso di infissi in plastica.

Nei singoli edifici le vetrine, i portoni e gli infissi esterni dovranno essere uniformati all'aspetto, nei materiali costruttivi, nelle chiusure di protezione esterne. Pertanto, ove si intervenga su una singola vetrina, portoncino d'ingresso, portone o infisso esterno in presenza di serramenti unitari, dovranno essere riproposti i medesimi materiali, forma e colori. Nel caso di esecuzione di vetrina



COMUNE DI BEVAGNA

Provincia di Perugia

all'interno di un fondo dove vi sia presenza di un portone di legno di fattura tradizionale, la vetrina stessa dovrà essere posizionata in modo da garantire il mantenimento del portone stesso. L'installazione di chiusure esterne e di sicurezza e serrande metalliche avvolgibili sono vietate. In alternativa possono essere realizzate vetrine con solo cristallo di sicurezza o cancelletti a libretto in ferro battuto. Tuttavia la presenza di serrande metalliche verniciate per la chiusura di negozi e/o laboratori artigiani può essere tollerata se gli elementi stessi sono regolarmente autorizzati e mantenuti con decoro, mentre rimane non consentita l'installazione ex-novo e nel caso di completo rifacimento della vetrina o del negozio questi elementi devono essere eliminati. È di norma vietata la collocazione di faretti per tutti gli edifici sottoposti a tutela culturale, l'eventuale collocazione di detti faretti a corredo della vetrina deve essere attuata nel rispetto degli elementi caratterizzanti l'intera facciata. I materiali ammessi per la realizzazione delle vetrine sono: acciaio ossidato, invecchiato o patinato, ferro nero, brunito o corten, legno mordenzato, vetro. Nella realizzazione di infissi per vetrine è vietato l'uso di materiali plastici. Il disegno dei nuovi serramenti dovrà essere di preferenza semplice e lineare, garantendo una buona visibilità della vetrina e del vano commerciale al suo interno.

5.02 PORTONI

Nel caso che essi siano ben conservati è consentita la sola manutenzione. Se invece l'infisso in legno risulta molto degradato, esso dovrà essere sottoposto a restauro conservativo. La colorazione di porte e portoni, sempre restando immutato il concetto del recupero e mantenimento del colore originale, può essere diversa da quella degli altri infissi esterni di finestre ai piani superiori. Nel Centro Storico, per quanto riguarda palazzi ed edifici aventi peculiari caratteristiche legate alla tradizione, ecc., non potranno essere sostituiti o eliminati i portoni di chiusura degli ingressi (abitazioni o fondi) con altri aventi diverso materiale.

Per il Centro Storico è vietata l'asportazione di stemmi, grate, mostre, stipiti in pietra o marmo, scalini in pietra, marmo e decorazioni esterne, porte, portoni, vetrine di fattura tradizionale. Obiettivo principale rimane la massima salvaguardia di porte e portoni in legno di fattura tradizionale ed essi costituiscono elementi essenziali per l'immagine degli edifici e complessivamente del Centro Storico e pertanto ne è vietata la rimozione.

5.03 STRISCIONI

Poiché gli striscioni interferiscono pesantemente con la percezione della scena urbana, dovranno essere perseguite soluzioni che ne prevedano l'eliminazione e la sostituzione con altre modalità. Si dovrà privilegiare l'uso di segnali più consoni alla futura fruizione pedonale del centro storico. Saranno ammessi soltanto per manifestazioni temporanee di tipo sportivo o turistico culturale.

5.04 INSEGNE E TARGHE

Nel Centro Storico, in corrispondenza delle aperture dei locali a piano terra destinati ad attività commerciali, artigianali, o ad altri pubblici esercizi, è consentita l'installazione di insegne e scritte di tipo frontale completamente contenute entro il vano delle aperture medesime ed arretrate dal filo esterno della muratura o di eventuali stipiti incorniciati.

c.1 INSEGNE

Le insegne devono avere sagoma regolare ed essere collocate in modo da non ostacolare la visibilità di segnali stradali e segnaletica preesistente (*Codice della strada, Art.23 e Art.38*).




COMUNE DI BEVAGNA

Provincia di Perugia


Le insegne non devono alterare la percezione degli spazi urbani e degli elementi architettonici e di decoro degli edifici e non possono essere installate in modo da coprire gli elementi decorativi degli edifici, quali fregi e riquadri di porte, finestre e balconi, cornici marcapiano o marcadavanzale, lesenature, né interessare arcate di portici.

Nelle aperture dei locali che prospettano sulla via, è consentita l'installazione di insegne e scritte di tipo frontale, purché completamente contenute entro il vano delle aperture medesime e sempre arretrate dal filo esterno della muratura o di eventuali stipiti incorniciati.

Le insegne di esercizio devono essere installate esclusivamente in corrispondenza della sede dell'attività; l'installazione di insegne è consentita unicamente alle attività situate in corrispondenza del piano terreno; le attività svolte ai piani superiori non potranno utilizzare insegne sulla facciata ma potranno usufruire di targhe a lato dell'ingresso.



Sono da evitare insegne a pannello sui rivestimenti di interesse architettonico quali bugnati, rivestimenti in pietra, ecc., superiormente e di larghezza maggiore del foro-vetrina o portale.




Sono da evitare insegne a pannello in sovrapposizione ad elementi architettonici o decorativi quali: marca- piani, lesene, fregi, cornici, riquadri e portali.




COMUNE DI BEVAGNA

Provincia di Perugia


NO



SI




SI



Altezza minima 2,20mt.


Nel caso di vetrine ad arco l'insegna a pannello dovrà essere collocata internamente e in corrispondenza della lunetta sovrapporta. In presenza di elemento decorativo 'storico' in ferro lo stesso dovrà essere lasciato a vista e l'insegna a pannello potrà essere collocata in corrispondenza dell'architrave lasciando un'altezza minima di mt. 2.20 da terra.

SI




Le insegne a pannello non devono coprire più di una vetrina, anche nel caso di esercizio commerciale che utilizza più vetrine. Su facciate contigue che presentino sequenze di vetrine uguali o simili le insegne devono essere trattate in modo omogeneo. Es: stesso tipo di pannello e stessa altezza da terra.


NO



NO



SI



Sono da evitare insegne aventi forme (poligonali, irregolari, ecc.) in evidente contrasto con la geometria del foro vetrina o delle finestre presenti sulla facciata. Le dimensioni devono essere proporzionate ed inserite nello schema della facciata.



COMUNE DI BEVAGNA

Provincia di Perugia

Tutti gli elementi che compongono l'insegna devono essere realizzati con materiali aventi caratteristiche di consistenza, durevolezza, sicurezza e resistenza agli agenti atmosferici; eventuali strutture di sostegno devono essere opportunamente dimensionate ed ancorate.

E' consentita l'applicazione di vetrofanie sulla superficie trasparente delle vetrine e di eventuali sopra-ruce, esclusivamente per eventuale logo del negozio.

Sono vietate iscrizioni dipinte sul muro e l'apposizione di calcomanie, adesivi, volantini pubblicitari, su strutture private, pubbliche o di uso pubblico del centro storico.

E' vietata l'installazione di insegne semoventi o basculanti.

Il sistema di illuminazione delle stesse può essere realizzato a luce indiretta mediante faretti a luce bianca con tonalità calde, escludendo insegne retroilluminate o a luce colorata.

Non sono ammesse insegne traslucide con illuminazione diretta interna.

Contenuto delle insegne.

Le insegne e le scritte pubblicitarie potranno contenere unicamente la denominazione o la ragione sociale della ditta e la qualità dell'esercizio, nonché un emblema grafico stilizzato.

Sono di norma vietate le insegne a bandiera in Piazza Silvestri, Piazza Garibaldi, Largo Gramsci, via Crescimbeni, Corso Matteotti, Corso Amendola, fatte salve le insegne dovute per legge; per gli esercizi altrove situati è consentito installare piccole insegne a bandiera in corrispondenza della sede dei locali, realizzate in materiali e forme idonee. Tali insegne devono essere infisse alla muratura presso gli ingressi degli esercizi, in posizione concordata con l'ufficio viabilità, non è ammesso installare più di un insegna per la stessa attività.

Le dimensioni di eventuali insegne a bandiera devono essere di max cm 60x80 e non sporgere più di cm 60 dal filo del fabbricato ad altezza minima di cm 240, salvo indicazioni più restrittive ai fini della viabilità urbana; i materiali ammessi sono rame, ferro verniciato nero, grigio, brunito. In caso di pluralità di targhe, vi dovrà essere conformità di dimensioni e materiali.

c.2 TARGHE

L'applicazione di targhe indicanti arti, mestieri, professioni, associazioni, attività commerciali deve risultare conforme ai seguenti criteri prescrittivi: i locali in cui si svolge l'attività dovranno avere destinazione d'uso conforme; le targhe devono trovare una loro collocazione coerente con le caratteristiche della facciata senza nascondere o danneggiare gli elementi architettonici dell'edificio; in presenza di rivestimento a conci di pietra o in intonaco con finitura a "bugnato", la targa dovrà essere posizionata in genere nelle 'spallette' a lato del portone d'ingresso.

Le targhe dovranno essere disposte ordinatamente a lato degli stipiti, allineate in successione verticale, arretrate dallo spigolo interno del vano, o da quello esterno di eventuali aperture incorniciate. Complessivamente, anche nelle operazione di raggruppamento e riorganizzazione, accanto ad ogni portone di ingresso la superficie occupata da targhe pubblicitarie non può essere superiore a quella di quattro targhe delle dimensioni sopra descritte.

Le dimensioni di targhe ed eventuali insegne devono essere di max cm 30x40

La tipologia e i materiali ammessi sono ferro verniciato, rame o ottone opaco, pietra in lastra.

In caso di pluralità di targhe, vi dovrà essere conformità di dimensioni e materiali.

L'oggetto della targa dalla parete non deve superare i cm 3.



d



e



b





COMUNE DI BEVAGNA

Provincia di Perugia



5.05 OGGETTISTICA FUNZIONALE

Tipologie consentite.

L'oggettistica funzionale contempla i contenitori espositivi, informativi e distributivi.

c.1 DISTRIBUTIVI

Per **contenitori distributivi** si intendono apparecchiature per la distribuzione di sigarette, caramelle, bancomat ecc. Per tali contenitori è vietata l'installazione a rilievo sulla facciata. Potranno essere installate, previa autorizzazione e nell'ambito di un progetto unitario, a filo vetrina di un negozio o istituto, possibilmente in posizione defilata. Gli espositori di giornali, guide, cartoline, souvenir e simili devono essere collocati all'interno del vano d'ingresso o vetrina, con esclusione di uso e di impegno di portali e di elementi architettonici e di decoro della facciata. Qualora non risulti possibile collocare tali elementi all'interno di vetrine o ingressi, può essere consentita l'apposizione esterna (comprese le pareti delle facciate) di elementi mobili e sempre removibili. La loro installazione dovrà avvenire in modo, comunque, da non sovrapporsi a lapidi, stemmi, superfici bugnate, decorate o a cornici, lesene, zoccolature. Nel caso di esercizi commerciali non è consentita l'installazione, anche se mobile, di contenitori o di oggetti pubblicitari al di fuori della vetrina. Tutti i contenitori e vetrinette posti all'esterno, sulla pubblica via, in contrasto con le presenti disposizioni dovranno essere rimossi.

c.2 ESPOSITIVI

Le **bacheche-espositori** dovranno essere realizzate con profilati di sezione contenuta in ferro verniciato e vetro. E' vietato l'uso dei profilati di plastica. Le bacheche-espositori dovranno essere di forma proporzionata e non dovranno avere dimensioni maggiori di cm.10x80x120.


Le bacheche in uso alle Associazioni/Organizzazioni Politiche che ne hanno fatto o ne faranno richiesta e solo da esse potranno essere utilizzate; in caso di mancato uso superiore a 12 mesi, attestato dagli uffici Comunali, ne verrà ordinata la rimozione con apposito provvedimento.

L'installazione delle bacheche di cui sopra, non potrà in ogni caso riguardare gli edifici di carattere monumentale tutelati ai sensi del D.L. 42/2004. Per quanto riguarda la manutenzione e il decoro delle stesse, si dovrà fare riferimento al Regolamento di Polizia Urbana.



COMUNE DI BEVAGNA

Provincia di Perugia



E' consentita l'esposizione al pubblico di menù su apposito cavalletto o apposita bacheca in ferro verniciato e vetro apposta a lato dell'ingresso con dimensione max di cm 120x60x8; i materiali ammessi sono: acciaio o ferro verniciato nero opaco, brunito o ruggine corten, con chiusure in vetro stratificato. I cavalletti dovranno essere posizionati in modo da non arrecare intralcio al transito anche pedonale e dovranno essere riposti all'interno del negozio nell'orario di chiusura.

5.06 TENDE E COPERTURE

In particolare si specifica che l'installazione delle tende e coperture è soggetta a SCIA trattandosi di zona "A" in ottemperanza a quanto stabilito in proposito dall'articolo 21 del R. r. 2/2015;

c.1 TENDE


La apposizione delle tende potrà avvenire solo qualora non sussistano impedimenti di carattere architettonico alla loro corretta installazione e funzionamento, e, in particolare, quando l'intera linea di appoggio sull'edificio risulti piana e non interessi contorni, modanature o altri elementi. Il posizionamento dovrà garantire un'altezza minima da terra di mt. 2.40, comprese le ricadute. Possono essere installate tende parasole di tipo retrattile a scomparsa o a compasso in corrispondenza di porte e vetrine di locali commerciali, se conformi alle seguenti prescrizioni:

- struttura in ferro o alluminio verniciato colore grigio scuro, nero, brunito, ruggine corten
- tipologia ad un solo telo frontale con ricadute lineari senza frange, a meccanica richiudibile a basso impatto visivo, con mascheramento del sistema meccanico di apertura
- telo in tessuto impermeabilizzato, con colorazione in tinta unita in armonia con il fronte dell'edificio tra tonalità dei colori bianco sporco, sabbia chiaro, crema tenue. Senza scritte
- non è ammesso l'utilizzo di un'unica tenda a riparo di più porte e vetrine ancorché della stessa tipologia ma dovranno essere utilizzate tende singole per ogni vetrina
- non è ammessa l'istallazione sulla struttura di ulteriori elementi tecnici o tecnologici esterni
- non sono ammesse scritte pubblicitarie.




COMUNE DI BEVAGNA

Provincia di Perugia




c.2 OMBRELLONI


Le coperture degli spazi concessi deve essere effettuata con ombrelloni di forma quadrata o rettangolare e/o tende fisse; la struttura portante deve essere in ferro, con telo di copertura in tela impermeabilizzata con esclusione di materiale plastico, privo di scritte pubblicitarie, fatto salvo il logo dell'esercizio. La tonalità dei colori dovrà essere in tinta unita in armonia con il fronte dell'edificio tra il bianco sporco, sabbia chiaro, crema tenue.



Quadrata



Rettangolare



senza balza



con balza

(senza frange e smerlature)



- Non è consentito il posizionamento di ombrelloni e gazebi in continuità con tende fisse.
- Non è consentita la chiusura laterale verticale, parziale o totale, di tende ed ombrelloni.
- Di norma nel centro storico non è consentita l'installazione di strutture precarie tipo gazebo.

Ogni installazione di tenda frontale od ombrellone dovrà rispettare il Codice Civile e della Strada. Tende ed ombrelloni dovranno essere mantenute in condizioni di pulizia e di decoro e sostituite allorché presentino eccessivo deterioramento. La mancata manutenzione è motivo di revoca.

5.07 PERTINENZE di RISTORO

c.1 PEDANE



COMUNE DI BEVAGNA

Provincia di Perugia

E' consentita l'installazione di pedane in legno di colore scuro o metallo tinte in colore grigio scuro, nero, brunito, in base alle esigenze del luogo e alle normative sanitarie, previo rilascio di autorizzazione di occupazione suolo pubblico da parte dell'Ufficio.

Le pedane non devono interferire con gli elementi dell'arredo urbano esistenti, né impedire il regolare deflusso delle acque meteoriche e l'accesso ad eventuali caditoie e chiusini. Tali pedane dovranno essere limitate a quanto strettamente necessario per regolarizzare l'andamento del suolo. Dovranno essere stabili, facilmente pulibili e smontabili, prive di buche ed asperità quali sporgenze, chiodi non ribattuti ed altri fattori di potenziale pericolo. Dovranno, inoltre, essere dotate di rampe inclinate di accesso o altri accorgimenti e/o dispositivi idonei a permettere l'accesso anche ai disabili. Dovrà essere evitato l'ancoraggio a terra delle strutture in modo da non danneggiare la pavimentazione stradale ed a garanzia della totale removibilità.

Nel caso di più occupazioni di suolo pubblico interessanti uno stesso fronte di fabbricati, tutte le pedane dovranno risultare allineate ed omogenee rispetto al fronte medesimo e coerenti sia nei materiali che nei colori utilizzati. Tutti i manufatti ed arredi devono essere realizzati con materiali ed impianti a norma di legge. Gli elementi riscaldatori da posizionare nella stagione invernale dovranno essere a norma di legge e posizionati all'interno dello spazio concesso.

Le pedane, laddove consentite, dovranno essere in legno o in metallo, ad elementi smontabili, verniciate con colorazione che garantisca coerenza e integrazione con le pavimentazioni.


Non sono consentite perimetrazioni verticali degli spazi pedana o dehors con fioriere diverse da quelle di seguito indicate ad elementi rampicanti o paravento in qualsivoglia materiale.

c.2 SEDUTE e TAVOLI

I tavoli e le sedie per la somministrazione di alimenti e bevande, da posizionare esclusivamente all'interno degli spazi concessi, dovranno avere struttura portante, metallo, ferro, ghisa di colore grigio scuro, nero, brunito o ruggine tipo corten, con design semplice e lineare.

Si dovranno privilegiare colorazioni che garantiscono coerenza e integrazione con le pavimentazioni e con gli elementi di facciata che concorrono a definire l'aspetto esteriore degli edifici e con gli ulteriori elementi che definiscono l'immagine e la qualità dell'esercizio stesso.

Sedie e tavoli facenti capo alla medesima attività economica dovranno risultare uniformi per forma, materiali, dimensioni e colori.





COMUNE DI BEVAGNA

Provincia di Perugia

Obblighi

I titolari o addetti alle attività commerciali, non oltre l'orario di chiusura serale dell'esercizio, sono tenuti ai seguenti adempimenti:

- a) le tende dovranno essere chiuse o ripiegate in modo da limitare al massimo l'ingombro
- b) gli ombrelloni dovranno essere chiusi e messi in sicurezza
- c) le sedie e i tavoli dovranno essere accatastate e riposte in una porzione dell'area assegnata, appositamente bloccate e rese inutilizzabili durante l'orario di chiusura
- d) tutti gli oggetti asportabili (quali bottiglie, posacenere, leggio porta-menù, zerbini ecc.) dovranno essere riposti all'interno dei locali degli esercizi
- e) ogni rifiuto o residuo delle attività dovrà essere eliminato
- f) le fioriere e gli altri arredi di delimitazione dell'area concessa potranno essere mantenuti.

In occasione di ferie e chiusure delle attività comunque superiori a 7 giorni tutti gli elementi mobili dovranno essere rimossi e custoditi al chiuso. E' fatto obbligo di rimozione degli arredi qualora ciò si renda necessario per l'esecuzione di lavori di manutenzione stradale o di reti tecnologiche (energia elettrica, gas, acqua, fognatura e telecomunicazioni) o qualora l'Amministrazione ne emetta apposita ordinanza. E' fatto obbligo di rimozione di tavoli, sedie, spazi attrezzati per la somministrazione previa ordinanza qualora si rendesse necessario per particolari manifestazioni folcloristiche, fiere e mercati. Il proprietario degli elementi di arredo e/o il concessionario dello spazio pubblico è obbligato alla manutenzione costante degli elementi stessi ed alla loro pronta sostituzione in caso di deterioramento. Il concessionario è tenuto, altresì, alla pulizia dello spazio concesso per il periodo di durata della concessione stessa.

c.3 FIORIERE

Le fioriere dovranno essere mantenute in modo decoroso;

Le fioriere ad uso di delimitazione di spazi concessi devono essere uguali fra loro, di colore e materiali coerenti con pavimentazione e facciate, nonché con eventuali pedane e tutti gli elementi di arredo che caratterizzano l'esercizio commerciale.

Le fioriere possono essere realizzate esclusivamente in cotto, ferro, ghisa color nero, brunito o corten, di altezza non superiore a cm.45. Le essenze arbustive da porre a dimora devono essere autoctone (anche rosmarino, salvia, serpillone...) preferibilmente sempreverdi; non è ammesso l'impiego di piante provviste di spine nel fusto o nelle foglie e velenose.

Fioriere poste in corrispondenza di accessi alle abitazioni e/o negozi

L'impiego di fioriere e vasi ornamentali è consentito su area privata, su aree pedonali, aree pubbliche o ad uso pubblico, nel rispetto della normativa disabili. All'interno del Centro Storico lungo le strade e vicoli aperti anche al traffico veicolare in assenza di marciapiede potranno essere installate solo in corrispondenza degli accessi alle abitazioni. In linea generale il materiale e la tipologia delle fioriere devono essere abbinati con le altre componenti dell'arredo urbano di cui fanno parte e con l'ambiente; i contenitori possono essere realizzati esclusivamente in cotto, ferro, ghisa, color brunito o corten, a pianta rettangolare, la collocazione di tali fioriere non potrà essere di intralcio al traffico veicolare e pedonale.

- Il proprietario degli elementi di arredo e/o il concessionario dello spazio pubblico è obbligato alla manutenzione costante degli elementi stessi ed alla loro pronta sostituzione in caso di



COMUNE DI BEVAGNA

Provincia di Perugia

deterioramento. Il concessionario è tenuto, altresì, alla pulizia dello spazio concesso per il periodo di durata della concessione stessa.

- Le fioriere ed i vasi devono essere mantenuti in buone condizioni durante tutte le stagioni.
- E' vietato mantenere in vista del pubblico fioriere prive di fiori e piante o con fiori o piante morte, spoglie di foglie o affette da evidenti malattie.
- E' fatto obbligo di costante cura dei fiori e delle piante potandoli in modo naturale. E' vietata la potatura innaturale di piante che attribuisca forme geometriche o di animali o oggetti vari.
- L'innaffiatura di fiori e piante dovrà avvenire fuori orario di apertura delle attività economiche, evitando inutili sversamenti di acqua.
- La mancata osservanza di tali obblighi è motivo di revoca della autorizzazione.

c.4 ILLUMINAZIONE DELLA ZONA DI RISTORO


L'illuminazione degli spazi concessi potrà essere eseguita con soluzioni di design semplice, sia con lampade da tavolo che con luci a sospensione solo in caso di coperture fisse autorizzate.

c.5 ATTREZZATURE ED ARREDI SU SUOLO PRIVATO.

Al fine di garantire l'estetica e il decoro dell'ambiente urbano, alle stesse norme di cui ai precedenti articoli sono soggetti anche gli elementi d'arredo e le attrezzature da collocare per attività di ristoro su aree di proprietà privata che siano visibili dalla pubblica via, sempre che sia verificata la compatibilità tra l'uso richiesto e quello previsto dalle norme urbanistiche.

5.08 ALTRE STRUTTURE CONSENTITE

Dissuasori di traffico e cestini portarifiuti sia pubblici che privati dovranno avere linee sobrie ed essere realizzati con materiali e tipologie in abbinamento con le altre componenti dell'arredo urbano di cui fanno parte, nonché con il contesto architettonico circostante.





COMUNE DI BEVAGNA

Provincia di Perugia

5.09 LUCI E INDICAZIONI

Tutti gli impianti di illuminazione esterna devono essere eseguiti in fase di progettazione, appalto o installazione, con criteri anti-inquinamento luminoso e a ridotto consumo energetico.

La realizzazione di nuovi impianti di illuminazione esterna, sia pubblica che privata, anche a scopo pubblicitario, o la modifica di quelli esistenti, è sottoposta al presente regolamento.

Le vetrine degli esercizi commerciali, se non illuminate da luce propria, potranno essere illuminate esclusivamente dall'alto verso il basso mediante l'installazione di corpi illuminanti dal design semplice e minimale esclusivamente all'interno del vano vetrina. La loro installazione sulle facciate degli edifici, con particolare riferimento agli immobili situati nel Centro Storico, dovrà avvenire in modo da non interferire con eventuali caratterizzanti elementi architettonici quali lapidi, stemmi, superfici bugnate, affrescate o altrimenti decorate, ovvero a cornici, lesene. E' fatto divieto, in tutto il territorio comunale, di utilizzare, anche solo per meri fini pubblicitari o di richiamo, fasci di luce roteanti o fissi di qualsiasi tipo rivolti verso l'alto se non autorizzati.

5.10 ELEMENTI TECNICI

c.1 CONDIZIONATORI

Non è ammessa l'installazione di apparecchi di **condizionamento** di nessun genere sulle facciate e sui tetti dell'edificio prospicienti strade pubbliche. Non è ammessa l'installazione di scarichi di impianti di riscaldamento sulle facciate, essi dovranno essere portati alla copertura. Quando non sia possibile potranno essere adottate soluzioni alternative concordate con l'Ufficio Tecnico.

c.2 CONTATORI

La collocazione del **contatore** in una apposita nicchia ricavata nella parete esterna, deve avere dimensioni strettamente necessarie allo scopo ed opportunamente occultate da uno sportello a filo facciata. Lo sportello dovrà essere preferibilmente in ghisa, rame naturale o in ferro color antracite, ovvero con riempimento di materiale omogeneo alla facciata nel quale è posizionato, armonizzandosi con la stessa e comportandone la minor alterazione possibile; la verniciatura e finitura superficiale degli sportelli deve essere tale da garantire adeguata durabilità nel tempo. In caso di più contatori su una facciata, le nicchie e gli sportelli devono essere allineati.

c.3 CAMPANELLI

L'apposizione di **campanelli**, citofoni e videocitofoni deve avvenire, in genere, nell'imbotte del portone d'ingresso. Ove ciò non fosse possibile, essi potranno essere collocati in facciata, immediatamente a lato del portone d'ingresso, in posizione tale da non alterare e coprire elementi architettonici o decorativi, oppure direttamente sullo stesso portone purché la valenza storico-artistica del serramento lo consenta.

Non è mai ammessa la collocazione di campanelli, citofoni e videocitofoni su stipiti in materiale lapideo o comunque su elementi architettonici di rilievo. La pulsantiera deve essere unica,



COMUNE DI BEVAGNA

Provincia di Perugia

quindi, in essa devono essere riuniti ed ordinati tutti i campanelli delle varie unità che hanno accesso dal portone interessato. Le apparecchiature in questione dovranno essere realizzate con materiali consoni all'immagine della città storica quali l'ottone opaco, il bronzo, ferro verniciato piombaggine, la pietra locale; sono esclusi apparecchi con finitura in alluminio o in materiale plastico; non è ammessa l'illuminazione o retroilluminazione colorata o bianca della pulsantiera

c.4 CASSETTE

Le **cassette postali** possibilmente devono trovare opportuna collocazione all'interno degli edifici. E' pertanto da evitare l'installazione all'esterno, sia a rilievo sulla facciata che su recinzioni e cancelli; all'uopo è ammessa la formazione di buche per lettere, con retrostante cassetta interna, sui portoni di ingresso che non presentino particolare interesse storico.

c.5 ANTENNE

Le **antenne televisive**, siano esse terrestri o satellitari o paraboliche, devono essere centralizzate e collocate esclusivamente sulla copertura degli edifici ed in particolare, quando possibile, sulle falde interne non prospicienti la via pubblica. Non sono ammesse installazioni singole su facciate, balconi o finestre; le antenne paraboliche devono presentare una colorazione armonica con il manto di copertura, e con il contesto dell'ambiente in cui sono installate (non bianco puro) Sono vietati i collegamenti tra gli apparecchi riceventi e le antenne mediante cavi volanti; i cavi devono essere canalizzati, incassati non a vista nelle pareti interne o esterne delle costruzioni e la dimensione delle canalizzazioni deve essere tale da consentire eventuali futuri potenziamenti dell'impianto. Tutte le antenne paraboliche installate sui balconi devono essere rimosse, pena sanzioni pecuniarie nei confronti degli utenti inadempienti ex art 9 del presente regolamento.

5.11 COLORI FACCIATE

Gli edifici che presentano caratteri architettonici compiuti con paramenti esterni come marcapiani, mostre in un insieme organico e compiuto e che presentano la memoria dell'intonaco, vanno recuperati a loro aspetto originario con paramento intonacato.

Qualora invece il paramento dell'edificio non presenti elementi organizzati in un disegno compiuto e la muratura autentica risulti in buono stato, l'intervento sui paramenti prevederà la conservazione del manufatto lasciando la muratura a vista.

Nel rifacimento delle tinteggiature dovrà essere rispettata l'unità cromatica originale di ogni facciata avente caratteristiche architettoniche unitarie, e viceversa, la varietà cromatica esistente tra facciate differenti, o tra elementi diversi della stessa facciata.

In ogni caso, prima di procedere alla realizzazione degli interventi sopradescritti dovrà essere predisposta in loco una opportuna campionatura dei colori e dei tipi di finitura previsti.

E' fatto obbligo ad ogni proprietario di mantenere l'intera unità edilizia di propria competenza in stato di buona conservazione, in relazione al decoro e alle caratteristiche estetiche dell'ambiente, eseguendo i necessari lavori di riparazione, ripristino, intonacatura, ricoloritura delle facciate, delle parti comuni, delle coperture e delle recinzioni, secondo le forme d'intervento compatibili.

Dovrà essere messo in atto, da parte degli organi competenti, uno specifico Piano del Colore, che preveda una approfondita ricerca delle tracce preesistenti degli originali intonaci e colorazioni, uso dei mattoni in vista o intonacati, cornici, modanature dipinte ecc.; una comparazione con i paesi/città limitrofi e infine una accurata definizione del dettaglio esecutivo.



COMUNE DI BEVAGNA

Provincia di Perugia

Art. 6- Deturpamento di beni

E' proibito danneggiare, deturpare, imbrattare con scritte, affissioni, disegni ecc. gli edifici pubblici e privati, monumenti in genere, le panchine e qualsiasi altro oggetto di arredo urbano.

Nei giardini pubblici è altresì fatto divieto di camminare sugli spazi erbosi, quando non espressamente consentito, danneggiare o smuovere giochi, sedili, panchine, guastare o rimuovere gli avvisi scritti, danneggiare pavimenti, arbusti, siepi, alberi, cogliere fiori, abbandonare le feci dei cani.

Al soggetto attore delle violazioni del presente articolo è applicata una sanzione pecuniaria amministrativa e il ripristino dei luoghi, che dovrà avvenire a regola d'arte.

I proprietari degli edifici e di altri manufatti edilizi e/o spazi visibili dagli spazi pubblici sono tenuti a conservare in condizioni d'integrità, decoro ed efficienza i paramenti murari, le tinteggiature, gli infissi, i serramenti, le tende da sole, i manti di copertura, le gronde ed in generale tutti gli elementi accessori e di finitura degli edifici, delle relative pertinenze e degli orti e giardini privati, provvedendo ai necessari interventi di manutenzione e restauro.

Art. 7 – Cantieri Edili

Fermo restando il rispetto delle disposizioni e procedure al fine di garantire la sicurezza dei cantieri temporanei previsti dalle vigenti norme in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, per l'allestimento dei cantieri edili posti nel centro storico dovrà essere rispettato quanto segue.

Nei cantieri relativi a lavori la cui durata è superiore a 30 giorni consecutivi, allo scopo soprattutto di ottenere un miglior impatto visivo nonché decoro urbano, la porzione basamentale dei ponteggi, fino alla quota d'imposta delle "mantovane", dovrà essere rivestita con assi e/o pannelli in legno trattati al naturale e/o opportunamente mordenzati o verniciati.

Qualora il cantiere sia dotato anche di area esterna di lavoro su suolo pubblico la relativa recinzione dovrà essere rivestita con assi e/o pannelli in legno trattati come sopra indicato.

Per l'allestimento del cantiere è vietato manomettere e forare le pavimentazioni stradali.

E' vietato depositare direttamente sulla pavimentazione stradale materiali inerti. Ciò al fine di evitare che eventuali piogge, dilavandoli, possano ostruire le fognature comunali. Tali materiali, pertanto, se depositati sugli spazi pubblici, dovranno essere posti in appositi contenitori.

Anche i materiali di rifiuto non dovranno essere depositati direttamente sulle pavimentazioni.

E' vietato convogliare nella fognatura comunale le acque di lavaggio degli attrezzi di cantiere e delle macchine impastatrici e/o betoniere al fine di evitare l'ostruzione della caditoie stradali e della fognatura stessa. E', inoltre, vietato miscelare ed impastare malte cementizie direttamente sul suolo pubblico. Si dovrà, sempre ed in ogni caso, porre la massima attenzione atta ad evitare di macchiare e/o danneggiare in maniera irreversibile la pavimentazione stradale.

Sulle strutture temporanee dei cantieri edili nel Centro Storico e sui ponteggi non è ammessa l'installazione di messaggi pubblicitari diversi dal Cartello di Cantiere che deve essere sobrio, salvo disegni che riproducano la facciata dell'edificio retrostante e ne minimizzano l'impatto.

Art. 8 – Aree Verdi

Le aree verdi devono essere mantenute in opportuno stato di manutenzione, pulizia e decoro da parte del proprietario o gestore, come previsto dal vigente Regolamento di Polizia Urbana.

In caso di opere di nuova pavimentazione di marciapiedi, o interventi di sistemazione stradale, andranno adottati tutti gli accorgimenti per la tutela delle alberature, garantendo che al piede dell'albero rimanga una sufficiente zona di rispetto non pavimentata e comunque filtrante.



COMUNE DI BEVAGNA

Provincia di Perugia

Art. 9 – Vigilanza e Sanzioni

Il compito di far osservare le norme e le disposizioni contenute nel presente Regolamento è affidato agli appartenenti del Servizio di Polizia Locale.

I soggetti sopra citati nell'esercizio delle loro funzioni, potranno accedere nei locali pubblici, privati accessibili al pubblico e dovunque si svolga attività sottoposta alla vigilanza comunale.

Salvo che il fatto sia previsto dalla legge come reato e fatte salve le disposizioni previste da altre norme di legge o regolamentari per le violazioni alle disposizioni del presente regolamento si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 150,00, in caso di sola violazione estetica e formale relativa a tipologia o materiali, di € 300 in caso di violazione che interessa l'ingombro fisico dello spazio pubblico, sino ad € 500,00, in caso di violazione reiterata o continuativa.

Fatta salva l'applicazione delle sanzioni pecuniarie di cui sopra, il trasgressore è in ogni caso tenuto al ripristino dello stato dei luoghi, alla rimozione delle opere, al rispetto delle prescrizioni. Tutti gli elementi di arredo, insegne, bacheche, corpi illuminanti ecc. abusivamente installati su suolo pubblico e/o sulle facciate degli edifici devono essere rimossi a cura del proprietario entro quindici giorni dal ricevimento di apposita ordinanza emessa dal Responsabile dell'Area Tecnica; in caso di inadempienza la rimozione sarà effettuata in maniera coatta con provvedimento del Responsabile dell'Area Tecnica addebitando le spese relative e la rifusione di eventuali danni all'interessato.

Trovano in ogni caso applicazione le sanzioni derivanti dalla tutela paesaggistica e, sussistendo i presupposti, non è precluso l'accesso alla sanatoria mediante accertamento di conformità.

Art. 10 – Norme transitorie

Il presente Regolamento fa salve le norme del Codice della Strada e relativo regolamento d'attuazione, le norme del Regolamento Comunale sul Canone per l'Occupazione di Spazi ed Aree.

Pubbliche, del Regolamento sulla pubblicità e pubbliche affissioni nonché ogni altra norma in materia edilizia, storico-architettonica, paesaggistica- ambientale ed igienico-sanitaria.

In disposizione transitoria tutti gli oggetti e gli elementi di facciata (architettonici, decorativi, tecnologici e l'oggettistica legata a funzioni di tipo commerciale e di arredo) con l'entrata in vigore del presente regolamento verranno fatti salvi, anche se non conformi a quanto indicato nel regolamento stesso, purché a suo tempo regolarmente autorizzati. Tutti gli elementi di arredo, tuttavia, saranno sottoposti a revisione, applicando le norme del presente regolamento, qualora verrà presentata domanda per il restauro, ripristino o rinnovo globale della facciata o semplicemente per il singolo elemento interessato, nel qual caso saranno oggetto di revisione tutti gli elementi relativi agli ambiti omogenei individuati in oggetto.

Gli esercizi commerciali dotati di attrezzature ed elementi di arredo su suolo pubblico, non autorizzati, dovranno adeguarsi alle norme del regolamento entro sei mesi dalla approvazione.

Le attrezzature autorizzate che non corrispondono a quanto previsto dalle norme di cui alla presente disciplina, dovranno essere adeguate o rimosse entro due anni dalla entrata in vigore della stessa.

Sono fatte salve le attrezzature di cui ai precedenti articoli, ed ogni altro allestimento o struttura giudicata di particolare qualità e pregevole fattura, avente valore storico-documentale.

Art. 11 Deroghe per manifestazioni temporanee



COMUNE DI BEVAGNA

Provincia di Perugia

Sono ammesse deroghe alle disposizioni del presente Regolamento per la realizzazione di palchi, tettoie, pedane e strutture in genere che risultino necessarie per lo svolgimento di cerimonie e manifestazioni di varia natura promosse da soggetti pubblici o privati, purché tali strutture siano approntate in modo da poter essere completamente rimosse, senza produrre danni o modifiche irreversibili del contesto edilizio entro cui sono inserite.

La deroga è concessa con Ordinanza Sindacale, previo parere favorevole espresso sulla domanda, corredata di idonea documentazione, dei competenti uffici comunali, per un periodo di tempo corrispondente allo svolgimento della manifestazione e a quanto ritenuto necessario per il completo montaggio e smontaggio delle strutture e ripristino dei luoghi.

Art. 12 Interventi di riordino

Per la successiva attuazione delle regole di riordino di cui al presente Regolamento sono previste idonee forme di concertazione fra Amministrazione Comunale ed Associazioni di Categoria per cercare di pervenire a scelte condivise tra gli operatori, nei tempi stabiliti dall'Amministrazione.